

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" (di seguito, Legge), per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni, escludendo le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna. La medesima legge regionale n. 13/2015 ha, altresì, previsto l'introito, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, dei proventi derivanti dalle sanzioni.

Descrizione delle modifiche apportate

In via generale le modifiche introdotte agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25 della Legge riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente finanziari, è prevista la soppressione della disposizione che stabiliva che nel Piano ittico regionale fossero definite le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione delle attività.

Inoltre, la modifica dell'art. 5 della Legge prevede la sostituzione dei Programmi ittici annuali, di competenza delle Province, con il Programma ittico regionale, in quanto la gestione compete direttamente alla Regione.

Fermo restando che agli articoli 5 e 18 della Legge sono confermate le attività per le quali è possibile avvalersi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 383/2000 ed alla legge regionale n. 34 del 2002, delle Associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 della medesima Legge, le modifiche apportate ai medesimi articoli sono strettamente legate all'assunzione delle funzioni da parte della Regione, posto che tale possibilità era già prevista a favore delle Province.

Le modifiche agli articoli 23 e 25 della Legge riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015 e connessi all'esercizio delle funzioni dell'attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché all'introito dei relativi proventi, in capo alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

In sintesi, il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del

bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della legge regionale n. 11/2012 sono ricomprese nella Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, ma la diversa gestione delle funzioni che vengono accentrate a livello regionale.